



DELIBERA N. 58 del 16 Settembre 2020

IL COMITATO PER I RICORSI DI CONDIZIONALITÀ
ex articolo 21, comma 12, del d.lgs. n. 150/2015

VISTO il decreto legislativo n. 150 del 14 settembre 2015 recante “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell’articolo 1 comma 3 della legge 10 dicembre 2014, n. 183” e, in particolare, l’articolo 21, comma 12 che prevede l’istituzione di un Comitato che, con la partecipazione delle parti sociali, decide avverso i provvedimenti adottati dal centro per l’impiego, ai sensi del comma 10 del predetto articolo;

VISTO il D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, recante Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi;

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 18 del 26 Luglio 2017 istitutiva del Comitato per i ricorsi di condizionalità di cui all’art. 21, comma 12 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 (di seguito Comitato) e, in particolare, l’art. 1 che definisce la composizione del Comitato in parola;

VISTO il Decreto Direttoriale registrato al n. 84 del Registro Decreti in data 8 Marzo 2018 che nomina i membri del Comitato;

VISTO il Decreto Direttoriale registrato al n. 249 del Registro Decreti in data 5 Giugno 2018 di sostituzione dei rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in seno al Comitato giusta nota di richiesta n. 7787 del 24 maggio 2018;

VISTA la Delibera n. 1 del 22 Maggio 2018, recante l’approvazione del Regolamento di organizzazione e funzionamento del Comitato per i ricorsi di condizionalità di cui all’articolo 21, comma 12, del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 150;

VISTA la nota ANPAL prot. n. prot. n. 6509 del 29/05/2018 avente ad oggetto “Indicazioni sulle modalità di presentazione dei ricorsi al Comitato per i ricorsi di condizionalità di cui all’articolo 21, comma 12, del d.lgs. n. 150/2015”;

VISTA la Delibera n. 53 del 2 Dicembre 2019, recante l’approvazione del documento “Criteri adottati nella valutazione dei ricorsi dal Comitato per i ricorsi di condizionalità di cui all’articolo 21, comma 12, del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 150”;

VISTO il Decreto Direttoriale registrato al n. 53 del Registro Decreti in data 12 Febbraio 2020 di sostituzione dei rappresentanti di ANPAL in seno al Comitato;

CONSIDERATO il Ricorso della Sig.ra ██████████, avverso il provvedimento sanzionatorio del Centro per l’Impiego di ██████████ di decadenza dalla prestazione NASpI e dallo stato di disoccupazione a seguito della mancata presentazione, senza giustificato motivo, alla terza convocazione del CpI per la stipula del Patto di Servizio Personalizzato.

Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro
via Fornovo 8 – 00192 – Roma
Tel. +39 06 4683 5500

e-mail: direzione.generale@anpal.gov.it - PEC: direzione.generale@pec.anpal.gov.it

Provvedimento approvato con il decreto n. [redacted] del [redacted] del dirigente della [redacted] – Regione [redacted]. Ricorso pervenuto all'ANPAL, a mezzo PEC, in data 21/06/2019;

procede all'esame, nell'ambito della seduta del 16 Settembre 2020, del ricorso in parola.

Dall'esame della documentazione prodotta risulta che la Sig.ra [redacted] in data 10/01/2019 conferiva la DID in fase di domanda NASPI. Nel fascicolo INPS, la ricorrente indicava come residenza e domicilio [redacted]. In data 31/01/2019, con raccomandata A/R, il CpI invia alla ricorrente la nota prot. n. [redacted] del 30/01/2019, con la quale la Sig.ra [redacted] viene invitata a presentarsi presso il CpI, in 1^ convocazione il 13/02/2019, in 2^ convocazione il 14/02/2019, in 3^ convocazione il 15/02/2019, per la stipula del previsto Patto di Servizio. Per l'indirizzo di convocazione, il CpI utilizza i riferimenti resi dalla ricorrente nella domanda NASpI, dove risulta che residenza e domicilio coincidano. La raccomandata viene restituita da Poste Italiane al CpI con la dicitura "Al mittente per compiuta giacenza". La Sig.ra [redacted] inoltre, non si presenta spontaneamente per la presa in carico ex d.lgs. n. 150/2015. Appurata l'irreperibilità della ricorrente all'indirizzo fornito, in data 04/04/2019, il Dirigente della [redacted], emette il decreto n. [redacted] di approvazione delle sanzioni ex art. 21 d.lgs. n. 150/2015. Al decreto viene allegato l'elenco dei destinatari della sanzione stessa, la motivazione, la data di riferimento. Tale elenco, viene pubblicato all'albo del CpI di [redacted] con valore di notifica all'interessato.

La ricorrente chiede che venga annullato il provvedimento sanzionatorio di decadenza dalla prestazione NASpI e dallo stato di disoccupazione. La Sig.ra [redacted] riferisce di esser venuta a conoscenza del provvedimento in parola in data 22/05/2019, a seguito dell'accesso presso il CpI per il rilascio della Scheda anagrafica. La ricorrente rappresenta che nel periodo in cui è pervenuta la raccomandata del CpI all'indirizzo di [redacted] era domiciliata presso una sua conoscente a [redacted] per farsi assistere nella cura di suo figlio di pochi mesi e perché sofferente di una forma grave di stress e di stanchezza cronica. La ricorrente afferma, inoltre, di non aver potuto materialmente effettuare la comunicazione all'INPS e al CpI dell'avvenuto cambio di domicilio essendo sprovvista di patente automobilistica e di mezzi propri. La Sig.ra [redacted] riferisce di essere stata impiegata come colf sino ai primi di luglio 2018. Dal 04/07/2018 al 04/12/2018 è andata in congedo di maternità obbligatoria. Al termine del periodo di maternità veniva licenziata e sostituita da una collega. In tale contesto presentava domanda NASpI in data 10/01/2019. La ricorrente riferisce di aver avuto informazioni da un patronato circa il fatto che, per la durata di un anno dalla nascita del bambino, non aveva alcun obbligo nei confronti del CpI. Per tale ragione non si era recata, entro i 15 giorni previsti dalla normativa, presso il medesimo per stipulare il Patto di Servizio.

A seguito della richiesta da parte di ANPAL, il CpI di [redacted] invia documentazione relativa a: [redacted] del 04/04/2019 con allegato elenco percettori sanzionati dal CpI di [redacted]; Nota prot. n. [redacted] del 30/01/2019 di convocazione della ricorrente; Fascicolo percettori della ricorrente ricevuto dall'INPS; Scheda anagrafica rilasciata alla ricorrente in data 22/05/2019.

Posto quanto sopra, il Comitato, esaminata la documentazione, dopo approfondita discussione, riconosce infondato il ricorso per quanto concerne il provvedimento sanzionatorio di decurtazione di un quarto di una mensilità percepita a titolo di NASpI, per mancata presentazione, senza giustificato motivo, al 1° appuntamento fissato dal CpI in data 13/02/2019 e lo respinge per i motivi di seguito riportati.

Nel caso di specie la ricorrente non si è fatta parte diligente nel comunicare al CpI il cambio di domicilio. In assenza di tale comunicazione il CpI ha correttamente inviato la comunicazione di convocazione all'indirizzo indicato dalla Sig.ra [REDACTED] in sede di domanda NASpI.

Il Comitato, altresì, dopo approfondita discussione, in riferimento al provvedimento di decurtazione di una mensilità percepita a titolo di NASpI, per mancata presentazione, senza giustificato motivo, al 2° appuntamento fissato dal CpI in data 14/02/2019 e al provvedimento di decadenza dallo stato di disoccupazione per mancata presentazione, senza giustificato motivo, al 3° appuntamento fissato dal CpI in data 15/02/2019 riconosce accoglibile il ricorso per i motivi di seguito riportati.

Le modalità di convocazione utilizzate dal CpI di [REDACTED] – che ha effettuato le tre successive convocazioni previste dalla normativa con un unico atto - appaiono non congrue rispetto alla *ratio* di gradualità delle sanzioni legate alla condizionalità, così come previsto dall' art. 21 del d.lgs. n. 150/2015.

P.Q.M.

Il Comitato, definitivamente pronunciando, respinge il ricorso in riferimento provvedimento sanzionatorio di decurtazione di un quarto di una mensilità percepita a titolo di NASpI, per mancata presentazione, senza giustificato motivo, al 1° appuntamento fissato dal CpI in data 13/02/2019.

Il Comitato, viceversa, accoglie il ricorso in riferimento sia al provvedimento di decurtazione di una mensilità percepita a titolo di NASpI, per mancata presentazione, senza giustificato motivo, al 2° appuntamento fissato dal CpI in data 14/02/2019, sia al provvedimento di decadenza dallo stato di disoccupazione per mancata presentazione, senza giustificato motivo, al 3° appuntamento fissato dal CpI in data 15/02/2019.

La presente Delibera viene comunicata, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del D.P.R. 1199/1971, al CpI che ha emesso l'atto e alla ricorrente.

Così deciso, Roma 16 Settembre 2020

Il Segretario
Dott.ssa Rita De Rinaldis

Il Presidente
Avv. Paola Nicastro
(documento firmato digitalmente
ai sensi del d.lgs. n. 82/2005)